

Articolo 14 – Trasferimento diritti acquisiti dei soci

La Cooperativa garantisce il perdurare dei diritti acquisiti dai propri soci, oltre che nelle forme più generali previste dalle leggi in materia, nei seguenti termini particolari e specifici:

- a) in caso di decesso di un socio titolare di un "atto di assegnazione in godimento" l'atto perdura nell'ordine con le seguenti persone conviventi:
 - a/1) vita natural durante con il coniuge superstite o il convivente;
 - a/2) con l'erede legittimo cui si trasferisce la quota e l'anzianità;
- b) al socio titolare di un "atto di attribuzione di alloggio a proprietà indivisa" hanno facoltà di subentrare nella posizione giuridica del socio, senza ulteriore aggravio economico:
 - b/1) in caso di recesso, il coniuge o il convivente, i figli e i genitori anche se non conviventi, purché in possesso dei requisiti di legge ed abbiano o acquistino la qualità di socio;
 - b/2) in caso di morte, l'erede purché in possesso dei requisiti di legge e purché abbia o acquisti la qualità di socio.

In ogni caso, in presenza di più coeredi, o eguali aventi diritto, saranno gli stessi a designare il subentrante. Se la designazione non sarà comunicata alla Cooperativa entro tre mesi dalla data del decesso /recesso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di attribuire l'alloggio nei termini previsti dal Regolamento.